

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 280/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 99/CGF – RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dr. Giorgio Cherubini, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Pierfrancesco Grossi - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. BENETTI SERGIO E DELL’A.S.D. MEZZOLARA DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 11 BIS NOIF**
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 24/CDN del 9.10.08)

La Corte di Giustizia Federale, visto il ricorso del Procuratore Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 9.10.2008 e comunicata in data 13.10.2008:

premesse che con atto del 20.6.2008, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale:

1) il signor Benetti Sergio, Presidente all’epoca dei fatti della società ASD Mezzolara, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 11 bis N.O.I.F., per aver richiesto il tesseramento del calciatore Eustache Kevin Yoan dichiarando che lo stesso non era stato mai tesserato presso altre federazioni quando tale circostanza non era veritiera avendo omesso ogni attività di controllo e verifica al riguardo;

2) il calciatore Eustache Kevin Yoan per violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 11 bis N.O.I.F., per aver presentato una dichiarazione autografa nella quale dichiarava di non essere tesserato per nessuna squadra calcistica appartenente a qualsiasi Federazione quando in realtà era tesserato per la Stagione Sportiva 2007/2008 con il Club amatoriale Brètigny Foot C.S. (Lique de Paris IDF);

3) la ASD Mezzolara, per violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati e soggetti di cui all’art. 1 comma 5 C.G.S..

Avverso il deferimento federale, la A.S.D. Mezzolara faceva pervenire alla Commissione Disciplinare Nazionale una memoria difensiva attraverso la quale ribadiva la totale buona fede sulla richiesta di tesseramento del calciatore Eustache. A sostegno della propria tesi difensiva, la società ricorrente dichiarava di aver inoltrato richiesta di tesseramento all’Ufficio Tesseramenti della Lega Nazionale Dilettanti, completa di tutta la documentazione di prassi necessaria, con incluso anche una

dichiarazione redatta e sottoscritta dal calciatore, nella quale lo stesso affermava di non essere mai stato tesserato e o aver partecipato a campionati organizzati da Federazioni straniere e concludeva che, non avendo ricevuto la conferma dell'avvenuto tesseramento, aveva ritenuto inefficace il tesseramento di Eustache.

La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione del 9.10.2008, condividendo la tesi difensiva prospettata dalla A.S.D. Mezzolara, proscioglieva il signor Benetti e la società stessa da ogni addebito loro mosso, ed infliggeva al calciatore Eustache la squalifica per mesi 6.

Avverso tale decisione ricorreva la Procura Federale che, attraverso il proprio rappresentante, chiedeva alla Corte, in accoglimento del ricorso ed in parziale riforma della decisione, di infliggere la sanzione di mesi tre di inibizione al signor Benetti e l'ammenda di €500,00 alla società.

Tanto premesso, la Corte osserva che il ricorso non è meritevole di accoglimento.

A giudizio della Corte la motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, nel caso, di specie è condivisibile in quanto la combinazione dei comportamenti tenuti dalla società, descritti nel deferimento e nella decisione impugnata, esclude l'imputabilità degli addebiti di cui al capo di incolpazione.

Difatti, sebbene la consolidata giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva tenda a ritenere punibili eventuali comportamenti omissivi di squadre che, facendo leva su asserite difficoltà di acquisizione di informazioni da parte di Federazioni estere, tentino illecitamente il tesseramento, è chiaro che, nel caso di specie, la richiedente, non traendo peraltro alcun vantaggio dal fatto ad essa contestato, si è posta in una situazione in cui l'elemento psicologico richiesto per l'integrazione degli addebiti è insussistente, determinandosi l'esenzione da qualsiasi tipo di responsabilità.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. RUSCITTI REMO E DELLA SOCIETÀ LUCO CANISTRO S.R.L., ATTUALMENTE CANISTRO VALLE ROVETO, DALLE VIOLAZIONI DELL'ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1, C.G.S., RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO PROT. N. 11/1384PF07-08/GT/EN DEL 1.7.2008 (Delibera Commissione disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38 del 26.11.2008)

All'esito della gara del 9.9.2007 Luco Canistro/Grottamare, terminata con il punteggio di 2-1 (da svolgersi a "porte chiuse", giusta Comunicato Ufficiale del Comitato Interregionale in data 7.9.2007) - la società Grottamare chiedeva che fosse applicata la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della squadra avversaria con il punteggio di 0-3 o subordinariamente la ripetizione della gara medesima. Asseriva come la società Luco Canistro avesse violato i principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 C.G.S. strumentalizzando una Ordinanza emanata dal Sindaco asseritamente di autorizzazione allo svolgimento della gara a "porte aperte".

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 28 del 3.10.2007) sanzionava con €2.000,00 di multa e la diffida la citata società Grottamare osservando come fosse stata violata la disposizione del Comitato Interregionale in ordine ai soggetti legittimamente ammessi ad accedere all'impianto sportivo.

Avverso tale decisione proponeva impugnazione la S.P. Grottamare.

La Luco Canistro costituitasi nel giudizio di appello chiedeva la revoca della sanzione dell'ammenda.

Questa Corte (cfr. Com. Uff. n. 135/CGF del 13.2/6.3 2008) rigettava l'impugnazione dichiarando nel contempo inammissibile la richiesta di revoca avanzata dal Luco Canistro; e ordinava la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché fosse valutato il comportamento dei dirigenti della società Luco Canistro.

La Procura Federale, ricevuti gli atti, deferiva con atto dell'1.7.2008 alla Commissione Nazionale Disciplinare il signor Remo Ruscitti, per violazione dell'art.1, comma 1 C.G.S., dirigente della società Luco Canistro (oggi Canistro Valle Rovereto) nonché la società medesima ex art. 4 C.G.S..

La Commissione Nazionale Disciplinare (cfr. Com. Uff. n. 38/CDN del 26.11.2008) proscioglieva sia il Ruscitti e conseguenzialmente la società.

Rilevava la Commissione Disciplinare che l'Ordinanza aveva un contenuto assolutamente poco chiaro ingenerando nei dirigenti un convincimento in ordine alla possibilità di dover aprire le porte al pubblico.

A questo proposito era evidente la buona fede del Ruscitti il quale stante la chiusura degli Uffici Federali di sabato, ebbe a contattare il Presidente del Comitato Interregionale per chiedere chiarimenti.

Ha proposto impugnazione avverso il suddetto proscioglimento la Procura Federale rilevando come la valutazione del Giudice di primo grado fosse del tutto erronea anche alla luce della decisione di questa Corte del 13.2.2008 n. 135; evidenziando come il Ruscitti sarebbe stato responsabile anche a voler considerare solamente il profilo della colpa.

Concludeva la Procura Federale chiedendo la sanzione della inibizione per mesi sei a carico del Ruscitti ed €2.000,00 a carico della società.

Rileva questa Corte di Giustizia Federale come l'impugnazione sia parzialmente fondata.

Correttamente la Procura Federale ha posto in rilievo come nella decisione di primo grado non sia stata minimamente valutata ed apprezzato il precedente di questa Corte, nello specifico costituito dal Com. Uff. n. 135 del 13.2/6.3 2008.

Non sfugge a questo proposito la circostanza che era stata proprio sulla scorta di detta decisione che gli atti erano stati trasmessi alla Procura stessa affinché procedesse alle valutazioni di competenza a carico dei dirigenti della società Luco Canistro.

A questo proposito, mentre da un lato, anche in virtù del principio del "*ne bis in idem*", non può ritenersi - come più volte rilevato da questa Corte in propri specifici precedenti.....- che sia sottoponibile a nuovo giudizio per i medesimi fatti anche se diversamente qualificati la società già in precedenza sanzionata, diversamente per quel che concerne i dirigenti della società stessa che materialmente avevano posto in essere le condotte incriminate.

Giustamente, all'esito delle proprie valutazioni, la Procura Federale aveva individuato nel soggetto che aveva sottoscritto gli atti, inviandoli agli Organi Federali competenti ed interpretando strumentalmente l'Ordinanza del Sindaco, il responsabile delle violazioni.

Detto soggetto, appunto il Ruscitti, non è affatto esente da responsabilità poiché l'Ordinanza sindacale si limitava chiaramente a disporre "*.....che l'impianto dello stadio comunale può essere utilizzato per le partite in programma.....*" nulla, e non potrebbe essere stato altrimenti, disponendo in merito alla apertura al pubblico, anche alla luce del chiaro comunicato del Comitato Interregionale.

Da ciò discende che l'autore di questa "*interpretazione*", cioè colui il quale telefonando al Presidente del Comitato Interregionale ed inviando i fax (signor Ruscitti), ha ritenuto che la partita si potesse svolgere a "porte aperte", sia responsabile della violazione ascrittagli che ritiene equo questa Corte determinare in mesi tre di inibizione.

Diversamente, come già sopra accennato, la società per lo stesso fatto è già stata sanzionata e quindi, a carico della stessa, l'impugnazione della Procura Federale è infondata rilevando questa Corte del resto come gli atti fossero stati trasmessi alla Procura Federale limitatamente alla posizione dei dirigenti della società stessa.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge la sanzione dell'inibizione per mesi 3 al signor Ruscitti Remo.

3) RICORSO DELLA RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €1.500,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE;**
 - **DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI GIANDOMENICO LUIGI E FARRUGIA MASSIMILIANO;**
- SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/PRO VASTO DEL 21.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008 ha inflitto alla società Renato Curi Angolana S.r.l., le sanzioni:

- dell'ammenda di €1.500,00 con diffida alla reclamante;
- della squalifica per 2 gare effettive ai calciatori Giandomenico Luigi e Farrugia Massimiliano.

Tale decisione veniva assunta per aver, i sostenitori della squadra sopra citata, lanciato degli oggetti verso un Assistente Arbitrale e persone autorizzate, ma non identificate, rivolto all'Arbitro frasi minacciose ed intimidatorie durante lo svolgimento della gara Renato Curi Angolana/Pro Vasto del 21.12.2008.

Avverso tale provvedimento la società Renato Curi Angolana S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.12.2008, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 20.1.2009, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla Renato Curi Angolana S.r.l. di Città Sant'Angelo (Pescara) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL CALC. PENTUCCI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUCO CANESTRO/FANO CALCIO DEL 4.01.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 07.01.2009)

Seguito del ricorso proposto da Pentucci Andrea avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 78 del 7.1.2009, con la quale veniva irrogata a suo carico la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, ha adottato la seguente decisione.

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 78 del 7.1.2009, irrogava a carico del calciatore Pentucci Andrea la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara sul presupposto così descritto nel provvedimento impugnato "per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto".

Preso atto che nel reclamo si censura la decisione assumendo che il calciatore avversario colpito si trovava dietro il Pentucci e quest'ultimo non poteva pertanto vederlo sicché il contatto si era verificato a causa di una sbracciata compiuta nella concitazione del gioco e non poteva in alcun modo qualificarsi come "schiaffo inferto all'avversario".

Considerato che, nel suo rapporto, il direttore di gara afferma categoricamente che il Pentucci "colpiva con uno schiaffo al viso un avversario a gioco in svolgimento" smentendo così la tesi difensiva del ricorrente.

Ritenuto in definitiva che gli episodi emersi nel procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione del Giudice Sportivo, che ha applicato la sanzione nel minimo edittale (art. 19 n. 4 b) C.G.S.).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pentucci Andrea e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DALLA POL. NUOVO CAMPOBASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TETA ANGELO MARIO SEGUITO GARA LUCO CANISTRO/NUOVO CAMPOBASSO DELL'11.01.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 14.01.2009)

Seguito del ricorso proposto dalla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 82 del 14.1.2009, con la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica per 3 gare effettive a Teta Angelo, calciatore della Polisportiva Nuovo Campobasso ha adottato la seguente decisione.

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 82 del 14.1.2009, irrogava a carico del calciatore Teta Angelo la sanzione della squalifica per 3 gare effettive nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva al direttore di gara espressione irrispettosa”.

Preso atto che nel reclamo si censura la decisione per eccessività e sproporzione della sanzione, assumendo che il Teta avrebbe rivolto al direttore di gara le parole “ma cosa fischi?” e all’assistente di costui le parole “è colpa tua se sono stato espulso”, espressioni tutte inidonee ad offendere la dignità della terna arbitrale.

Considerato che, contrariamente a quanto affermato nella tesi difensiva, dal rapporto del direttore di gara risulta che il Teta gli rivolse l’espressione “sei ridicolo” che certamente integra una condotta ingiuriosa o almeno irrispettosa nei confronti dell’arbitro.

Considerato che per tale comportamento è prevista la sanzione minima edittale di 2 giornate di squalifica alla quale va aggiunta la squalifica per 1 giornata a causa dell’espulsione.

Che pertanto la sanzione inflitta di 3 giornate costituisce il minimo edittale.

Ritenuto in definitiva che le risultanze del procedimento appaiono idonee a giustificare la decisione del Giudice Sportivo

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso di Campobasso e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DALL’A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CRETAZ ROBERTO SEGUITO GARA PRO BELVEDERE VERCELLI/TRITIUM DEL 4.1.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 7.1.2008)

Con atto del 13.1.2009 spedito con raccomandata A/R, pervenuto alla Corte in data 16.1.2009, l’U.S. Pro Belvedere Vercelli, gravava la decisione di cui in epigrafe ritenendo erroneamente qualificata da parte del Giudice Sportivo la portata dell’espressione adottata dal calciatore Cretaz all’indirizzo dell’arbitro come offensiva e non sincero riconoscimento di professionalità al direttore di gara.

La Corte osserva come a prescindere da qualsiasi valutazione di merito, la vicenda debba essere dichiarata improcedibile in quanto la decisione che la Corte è chiamata a rendere, risulterebbe inutiliter data.

Risulta, infatti, che alla data della presente riunione - 23.1.2009 – il calciatore Cretaz ha già scontato interamente la qualifica.

Per questi motivi, la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Pro Belvedere Vercelli di Vercelli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DAL FOOTBALL BRINDISI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. SILVA MASSIMO SEGUITO GARA PIANURA-BRINDISI 1912 DELL’11.01.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 14.01.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti; rilevato che il signor Silva Massimo, allenatore del Football Brindisi 1912, veniva squalificato per 2 giornate effettive dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 82 del 14.1.2009) per aver rivolto espressioni irrispettose nei confronti dell’arbitro;

rilevato che avverso tale provvedimento sanzionatorio ricorreva la società che invocava la riduzione della squalifica ritenuta sproporzionata in relazione al comportamento tenuto dal proprio tesserato ed anche alla mancanza di precedenti a suo carico;

ritenuto che le frasi irriguardose profferite dal Silva sono state dettagliatamente descritte dall'Arbitro e che, pertanto, corretta è stata la decisione adottata dal Giudice Sportivo che ha applicato la sanzione nel minimo edittale così come previsto dal 4° comma lett. a) dell'art. 39 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Football Brindisi 1912 S.r.l. di Brindisi e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 20 Luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete